

ALLEGATO A

(Il presente allegato si compone di n. 6 pagine)

Atto di Indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della Rete Scolastica. Anno scolastico 2011-2012.

1) Premessa

Lo strumento del dimensionamento ha come scopo quello di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio con l'obiettivo di:

- organizzare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica – educativa
- realizzare il diritto all'apprendimento
- ridurre il disagio degli studenti

Il Titolo V della Costituzione (come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) all'articolo 117 definisce le potestà legislative dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione, riconoscendo al primo l'esclusività rispetto alle “*norme generali*” e attribuendo alle seconde una potestà legislativa concorrente, “*salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale*” per le quali le Regioni hanno competenza esclusiva.

In particolare nelle norme generali sull'istruzione rientrano “*quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti che usufruiscano del servizio dell'istruzione*” (sentenza Corte Cost. n.200/2009). Alle Regioni spetta, invece, provvedere sul piano meramente amministrativo alla programmazione dell'offerta formativa a livello regionale (sentenza Corte Cost. n.13/2004 e n.200/2009). Pertanto, il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, avendo “*una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio*” attiene alla potestà legislative delle Regioni, così come all'esclusiva pertinenza delle Regioni compete il compito “*della chiusura o dell'accorpamento degli Istituti scolastici nei piccoli comuni*”.

Dal 1° settembre 2010 è entrata in vigore, solo per le classi prime, la riforma complessiva e simultanea del II ciclo di istruzione e formazione che mira a riorganizzare e rinnovare l'offerta formativa rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell'utenza.

In questo ambito le Regioni e le Province, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa, sono chiamate a definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente e a progettare una più equilibrata distribuzione delle tipologie degli istituti e degli indirizzi a livello locale per rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo, eliminando duplicazioni ed incertezze per effetto della sovrapposizione di alcuni percorsi formativi.

Quanto sopra esposto non può che tradursi in azioni che la Regione deve compiere al fine di programmare l'offerta di istruzione nel proprio territorio, tenendo conto da un lato delle norme generali emanate dallo Stato e dall'altro delle esigenze delle varie realtà locali,

prevedendo, nei casi di chiusura dei punti erogazioni del servizio o di accorpamento degli Istituti scolastici, misure volte a ridurre il disagio degli utenti.

2) Quadro Normativo di Riferimento

- **DPR 18 giugno 1998, n. 233** - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'Art.21 Legge n.59 del 16.07.97
- **DPR 20 marzo 2009, n. 81** - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
- **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87** - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88** - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89** - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

3) Indirizzi e criteri per la programmazione

Alla luce di quanto esposto in premessa, tenuto conto che quello di riferimento è l'ultimo dei tre anni di riduzione degli organici del personale docente ed ATA previsti dal MIUR (art. 64 L.133/08) la Regione, pur non avendo potestà decisionale in merito alla quantificazione delle risorse umane e finanziarie, deve adoperarsi per produrre un servizio efficace ed efficiente, utilizzando l'organico attribuito dal MIUR al Lazio.

A tal fine si definiscono i seguenti indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica a. s. 2011-2012:

3.1 Istituzioni scolastiche autonome

1. le istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere l'autonomia devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 500 e 900;
2. il numero massimo di alunni può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, a condizione che si tratti di istituti di istruzione secondaria che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico;
3. le istituzioni scolastiche sovradimensionate devono essere organizzate, ove possibile, in aggregazioni funzionali costituite da più plessi e/o succursali;

4. nelle piccole isole e nei comuni montani, il numero di alunni minimo previsto al punto 1 può essere ridotto fino a 300 alunni. Per piccole isole s'intendono quelle dell'arcipelago Pontino. Per quanto riguarda i comuni montani, si fa riferimento a quelle scuole di cui almeno una sede è collocata sopra i 600 metri dal livello del mare;
5. nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione ed al consolidamento di Istituti Comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia. Nelle località che si trovano in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti Istituti Comprensivi di scuole di ogni ordine e grado (Istituti Omnicomprensivi).

3.2 Punti di erogazione del servizio

1. i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi sono quelli previsti dal D.P.R. 81/2009. Nell'applicazione della norma è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il MIUR e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed ATA, sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità. Le norme e, quindi, i contratti costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse.

Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. 81/2009:

Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo alunni	Numero alunni Elevabile a	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 **	10		18
Secondaria di II grado	27	30	***			

[Note:

* Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.
 Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25.
 Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo.
 Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni.

** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.
 Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20.

*** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22.]

2. i plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano, in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuove. E' comunque opportuno esaminare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio;
3. in una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado),
 - i plessi in cui sono presenti pluriclassi,
 - i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del DPR.81/2009

Tali plessi risultano sottodimensionati se sono:

- plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni
 - plessi di Scuola di Infanzia con meno di 10 alunni
 - plessi di Scuola Primaria con meno di 55 alunni
 - plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni
 - plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni
4. nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.)
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento
 5. nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto e di accompagnamento degli allievi.

3.3 Pluriclassi

1. è necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali.

3.4 Confluenze tabellari ed indirizzi di studio

1. è necessario prevedere l'accorpamento di più autonomie in un'unica autonomia preesistente nel caso di percorsi formativi uguali gestiti da autonomie diverse, dislocate in prossimità territoriale e con un numero di alunni non rispondente pienamente ai parametri previsti per il dimensionamento;
2. in funzione delle esigenze del territorio, possono essere apportate variazioni sui percorsi formativi esistenti agendo sulle articolazioni degli Istituti tecnici e professionali o sulle opzioni dei Licei. Tali interventi devono necessariamente tener conto del ruolo della scuola nel territorio e della sua identità culturale e devono comunque garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili. La proposta di variazione deve essere supportata da un'attenta analisi dei fabbisogni territoriali e dei possibili sbocchi occupazionali nel territorio stesso, nonché da un'analisi numerica del bacino d'utenza che si sviluppi nel medio-lungo periodo, al fine di garantire la durata quinquennale del percorso, tenendo conto anche dell'impatto dell'intervento nel territorio limitrofo;
3. Nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri di programmazione sopra esposti, è necessario tener presente l'impatto che le tabelle di confluenza relative al riordino della scuola secondaria di II grado hanno avuto sui percorsi formativi anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, con l'introduzione di tipologie di offerta differenti e la conseguente frammentazione della stessa sul territorio.

3.5 Costituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti

1. è necessario adoperarsi per l'attivazione dei CPIA contribuendo a creare le condizioni per la loro autonomia strutturale.

4) Procedure di Definizione dei Piani Provinciali e del Piano Regionale

4.1 I Piani provinciali

La definizione del Piano Regionale non può non scaturire da una interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e, quindi, dalla formulazione di proposte, condivise in sede di Osservatori Provinciali, elaborate dalle Amministrazioni Provinciali e tradotte nei Piani Provinciali di organizzazione della rete scolastica.

Per realizzare detta condivisione le Province avranno cura di acquisire:

- le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica.

Le Province dovranno, pertanto, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.

Il piano provinciale non potrà non tenere conto dell'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche sia in termini di riduzione che di nuova costituzione mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province invieranno la Deliberazione di Consiglio relativa alla proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, sia in formato cartaceo che attraverso e-mail, **entro il 30 novembre 2010** alla Regione Lazio Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili (indirizzo di posta elettronica rnozzi@regione.lazio.it) ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (indirizzo di posta elettronica direzione-lazio@istruzione.it).

L'U.S.R. per il Lazio, esprimerà un parere motivato in merito alle proposte contenute nei Piani provinciali trasmettendolo alla Regione con le stesse modalità sopraindicate **entro il 3 dicembre 2010**.

4.2 Il Piano regionale

La Regione, acquisito il parere dell'U.S.R. per il Lazio e sentito l'Osservatorio Permanente sull'attuazione del piano di dimensionamento, approverà il Piano regionale tenendo conto:

- delle proposte contenute nei Piani provinciali
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento per gli utenti del servizio scolastico

Al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale, il Piano sarà approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente per materia, **entro il 31 dicembre 2010**.